



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Paoli, n. 01 - 82010 Bucciano (BN)

C.F. 80005280625 - P.IVA 00840560627

Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312

www.comune.bucciano.bn.it

UFFICIO TECNICO

n. 180 del reg. pub. On line

Prot. N. 1823

lì, 8 giugno 2016

Ordinanza n. 7 dell'8 giugno 2016

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO DI BOVINI E GREGGI SPAZIO ANISTANTE IL SANTUARIO MARIA SS. A MONTE TABURNO.

IL SINDACO

Considerato che, a seguito di diverse segnalazioni verbali da parte di privati cittadini e dell' Ispettore Capo di Polizia Locale Sig. Raffaele MAURIELLO è stato accertato che risultano spesso presenti nello spazio antistante il Santuario Maria SS. A Monte Taburno, greggi di ovini e di bovini che transitano e sostano in modo arbitrario ed incontrollato;

Evidenziato che tale fenomeno, se non opportunamente regolato, potrebbe potenzialmente avere conseguenze sulla tutela della salute pubblica, per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti e la diffusione di insetti quali mosche, zanzare, determinate anche dall'imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali;

Rilevato che tale fenomeno oltre a determinare situazioni di degrado nella pulizia e nel decoro di una zona particolarmente cara ai cittadini di Bucciano, produce altresì effetti negativi sull' attività del Santuario da parte dei Pellegrini;

Visto che è stato segnalato che gli animali che transitano nei pressi del Santuario spesso hanno rovinato aiuole, fiori e lo spazio retrostante il predetto luogo di culto;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di allevamenti e la necessità di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente eliminando qualsiasi presupposto che possa dar luogo a pregiudizio di tali beni giuridici e rilevate altresì le esigenze di garantire l'incolumità pubblica dei cittadini;

Evidenziato che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 8/02/54 n. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

Visto l'art. 184 commi 5-6-7 del Codice della strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi come di seguito riportato

Visto l'articolo 54 comma 4 Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Atteso che l'istituto dell'ordinanza sindacale è l'unico strumento per affrontare congruamente la predetta situazione di urgenza e contingenza;

Visto il Decreto attuativo del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 ex articolo 54 comma 4 bis D.Lgs 267/2000 che definisce il concetto di sicurezza urbana, incolumità pubblica e decoro urbano e i relativi interventi del Sindaco, come riportati negli articoli 1 e 2;

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL. nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di € 500,00;

Dato atto dei criteri generali sanciti dalla legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

ORDINA

il divieto di transito e sosta di armenti e di greggi nello spazio antistante il Santuario Maria SS. A Monte Taburno ed in particolare nell'area delimitata nella planimetria allegata.

DISPONE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di € 25, ad un massimo pari a € 500,00 per ogni singola violazione accertata.
2. Dalle violazioni predette consegue altresì l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi. Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce illecito penalmente rilevante ai sensi dell'art.650 c.p.
3. Che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune.
4. La trasmissione della presente ordinanza per gli adempimenti relativi all'accertamento delle violazioni al comando di Polizia Municipale e l'invio alla Stazione Carabinieri di Airola, Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Airola per gli adempimenti di competenza.
5. Servizio referente del procedimento: Edilizia Privata e Ambiente – Geom. Domenico RUGGIERO.

Dalla Residenza Comunale, li 08/06/2016

Il Sindaco
Avv. Domenico Matera